

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6086

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SINISCALCO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(SCAJOLA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004

Presentato il 20 settembre 2005

ONOREVOLI DEPUTATI !

Motivazione dell'Accordo

Caratterizzata sin dall'indipendenza da buona stabilità politico-economica e dall'egemonia al potere della SWAPO (*South West Africa People's Organization*), facilitata anche dall'assenza di una significativa opposizione parlamentare, la Namibia si

esprime a favore delle libertà fondamentali, del rispetto dei diritti umani, dell'indipendenza giudiziaria, nonché dell'impegno a mantenere le regole di buon governo e trasparenza nella pubblica amministrazione.

Con un PIL *pro-capite* tra i più elevati dell'Africa (1.697 dollari USA) che la qualifica « *low middle-income country* » secondo gli *standard* della Banca Mondiale, la Namibia costituisce un mercato dalle

dimensioni limitate ma attraente, grazie alla sua complessiva stabilità politica e macroeconomica, alla buona dotazione infrastrutturale e ad una virtuosa *performance* economica.

La struttura economica poggia tradizionalmente su alcuni settori cardine quali quello minerario (è un Paese ricco di risorse naturali quali diamanti, rame, uranio, oro, piombo, stagno, cadmio, zinco, gas naturale), quello agricolo, la pesca ed il turismo. Il 49 per cento circa della forza lavoro namibiana è impiegata nell'agricoltura e da tale settore dipende la sussistenza del 70 per cento della popolazione.

Dopo l'indipendenza la Namibia è rimasta di fatto nella sfera di influenza del Sud Africa, da cui acquista più dell'80 per cento delle sue importazioni. La principale attività produttiva del Paese (l'estrazione dei diamanti) è condotta in collaborazione con imprese sudafricane.

Negli ultimi anni la crescita economica della Namibia è stata piuttosto buona: l'inflazione è strettamente correlata a quella sudafricana, a causa della sua forte dipendenza nella politica monetaria e nella domanda di importazioni. Il tasso di inflazione annuale, che nel 2002 ha raggiunto l'11,3 per cento, si è ridotto al 7,2 per cento nel 2003 e tale *trend* discendente si è andato confermando nel corso del 2004.

Secondo il *World Investment Report* dell'UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*), la Namibia ha attratto un discreto flusso di investimenti esteri negli ultimi anni, associati ai progetti della miniera e raffineria di zinco Skorpion (azienda sudafricana Anglo Base Metals, appartenente al colosso britannico Anglo American) e del nuovo impianto tessile del valore di circa 95 milioni di dollari USA (la società malese Ramatex).

Il Governo di Windhoek ha adottato una serie di misure tese a facilitare gli investimenti diretti soprattutto nei settori considerati prioritari (risorse naturali — principalmente petrolio, gas naturale, miniere — settore della pesca, settore agro-industriale, settore manifatturiero non tradizionale e turismo). La Namibia mantiene

aperti tutti i settori dell'economia agli investimenti stranieri senza obbligo di partecipazione locale.

Alcune sue norme sono paragonabili a quelle delle più dinamiche economie mondiali «*export-oriented*»: piena protezione agli investimenti effettuati, libertà di movimento per capitali e utili, contenuta tassazione alle imprese e agli investitori stranieri, esenzione fiscale per tre anni per impianti ed equipaggiamenti industriali, contributo al 75 per cento delle spese di *training*, importazioni *duty-free* per le produzioni esportabili, eccetera. Sono in particolare previste facilitazioni e sgravi fiscali per gli investimenti nel settore manifatturiero come l'esenzione fiscale per l'80 per cento dei profitti derivanti dalle esportazioni di manufatti (ad eccezione di alcuni prodotti).

Nel 1995 sono state istituite in Namibia le *export-processing zones* (EPZ) e le aree industriali dotate di una serie di servizi collettivi, che costituiscono valide strutture di supporto per la localizzazione di attività produttive nel Paese.

Nell'ottobre 2002 la riforma fiscale ha abolito la VAT (IVA) sui beni di lusso e ha unificato al 15 per cento la VAT su tutte le merci. La Namibia ha accelerato, a partire dal 2003, i suoi programmi di integrazione commerciale e regionale. Il Paese è stato molto dinamico nel quadro del processo di integrazione economica regionale, in particolare nella *Southern African Customs Union* — SACU — l'Unione doganale sudafricana e nella *Southern African Development Community* — SADC (la Comunità di sviluppo dell'Africa australe), ma anche attivamente coinvolto nei negoziati di «*free trade*» con gli Stati Uniti, l'EFTA, il MERCOSUR, l'India e la Cina. La Namibia, insieme agli altri Paesi membri della SADC, ha inoltre recentemente avviato i negoziati con la Commissione europea per la conclusione di un EPA (Accordo di partenariato economico).

La riapertura dell'Ambasciata italiana nel 1998 ha consentito di approfondire il dialogo con il Governo di Windhoek con il quale l'Italia mantiene ottimi rapporti di amicizia e collaborazione. È in tale con-

testo di rinnovata attività politico-economica che si è potuto avviare il negoziato bilaterale che ha portato alla conclusione, nel luglio 2004, dell'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti e che sono riprese le visite ufficiali di esponenti governativi nei due Paesi.

Le autorità namibiane hanno manifestato interesse verso le imprese italiane per la loro specifica competenza in vari settori (pellame, ottica, gemme e gioielleria, tessile e abbigliamento, farmaceutica, prodotti della plastica e agroalimentare). Le infrastrutture (ampliamento del principale porto, costruzione di un nuovo porto nel nord, costruzione di strade e gallerie, di nuovi tratti di ferrovia) ed il settore energetico (ad esempio pannelli solari in un Paese dove l'acqua manca, ma dove il sole abbonda), per il quale la Namibia è completamente dipendente dal Sud Africa, potrebbero offrire proficui sbocchi alla nostra imprenditoria.

In sintesi la Namibia per i motivi sopra esposti presenta un quadro generale più propizio che in passato agli investimenti esteri. La firma di un Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fa parte delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico organico per gli imprenditori e, di conseguenza, costituisce una valida premessa per rafforzare le relazioni economico-commerciali tra i due Paesi, stimolare gli investimenti reciproci, promuovere *joint-ventures* tra operatori economici delle due parti.

L'Accordo potrà assicurare alle nostre imprese e, più in generale, ai nostri operatori l'applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale, dall'ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi, agli investimenti nazionali e/o esteri in Namibia. Potrà inoltre garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali sia l'applicazione di criteri imparziali per risolvere eventuali controversie.

Esame degli articoli.

Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati,

l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento « giusto ed equo », ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi.

È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini, sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).

In base all'articolo 5 le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale, su base non discriminatoria e secondo regolare *iter* di legge. In tale caso è prevista la corresponsione di un risarcimento pronto, adeguato ed effettivo. Il risarcimento corrisponderà al giusto valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima della data in cui è stata resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi (calcolati sulla base dei tassi EURIBOR semestrali), maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento.

Ognuna delle Parti contraenti garantirà il rimpatrio di capitali, profitti e utili relativi agli investimenti effettuati senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile, dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).

Se una Parte contraente o una sua istituzione ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (diritto di surroga, articolo 7).

L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle controversie che possono insorgere tra investitori e Parti contraenti. Questa disposizione stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano, a scelta dell'investitore, essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, ad un tribunale arbitrale *ad hoc* che opera in conformità al regolamento dell'UNCITRAL o al « Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti » per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, resa esecutiva dalla legge 10 maggio 1970, n. 1093. Le due Parti contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finchè tali procedure non siano concluse ed una delle Parti contraenti non abbia mancato di ottemperare al lodo del tribunale arbitrale o alla sentenza di altro tribunale entro il termine stabilito o entro il termine che può essere stabilito sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie. Per le controversie composte o pendenti alla data di entrata in vigore dell'Accordo e riguardanti investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore, l'Accordo non viene applicato.

Le controversie insorte tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dell'Accordo.

L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).

L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le

disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nell'Accordo, qualora questi derivino da altri Accordi internazionali o da norme generali di diritto internazionale. Il paragrafo 2 prevede anche la corresponsione di un risarcimento nel caso in cui un investitore abbia subito un danno derivante dalla mancata applicazione, da parte della Parte contraente ospitante, del trattamento più favorevole di cui all'articolo 3. Secondo questa norma, inoltre, l'investimento risulta protetto anche da eventuali modifiche sostanziali che possano intervenire nella legislazione della Parte contraente e che disciplinino, direttamente o indirettamente, l'investimento stesso.

La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta entro un anno dalla sua scadenza. In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13 e 14).

Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Namibia e degli investimenti della Namibia in Italia.

Le due Parti contraenti hanno inoltre deciso di corredare il testo dell'Accordo con un Protocollo contenente alcune disposizioni che meglio chiariscono le loro rispettive intenzioni e che formeranno parte integrante dell'Accordo stesso.

In particolare il Protocollo riporta nella sezione « Disposizione generale » un elenco di definizioni di « attività associate » agli investimenti a cui si applica il presente Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti e contiene integrazioni e specifiche con riferimento agli articoli: 2 (Promozione e protezione degli investimenti); 3 (Trattamento nazionale e clau-

sola della nazione più favorita) e 9 (Composizione di controversie fra investitori e Parti Contraenti).

L'attuazione dell'Accordo oltre a consentire una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi, dovrebbe favorire l'incremento dell'interscambio commerciale.

L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza

previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento. D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.

Alle spese del tutto eventuali che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti destinati a liti ed arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Per tali considerazioni dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un tribunale arbitrale *ad hoc* secondo la procedura stabilita all'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario; incidenza sulle leggi e sui regolamenti vigenti; compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, nè problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dall'articolo 3 dell'Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta — oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione — norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.*A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte.*

Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1 dell'Accordo. Esse non sono innovative.

B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi impliciti.

L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Namibia, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.

Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'OCSE.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

Sono coinvolti, sotto il profilo economico, dall'introduzione della regolamentazione:

i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Namibia;

i soggetti della Namibia che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Italia

L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti in Namibia, menzionate nella parte introduttiva della relazione illustrativa. Alcune di queste imprese hanno già investito nell'acquisto di beni immobili (terreni e aree edificabili) e hanno in progetto di ampliare ulteriormente i loro investimenti a breve termine.

In aggiunta, l'Accordo potrebbe agevolare le iniziative ed attivare l'interesse degli imprenditori italiani in Namibia in quei campi che ci sono stati segnalati dal centro investimenti della Namibia e che offrono attualmente ai nostri imprenditori enormi potenzialità economiche: pellame, diamanti e pietre preziose, tessile, farmaceutico, turismo, agro-alimentare, elettronica e telecomunicazioni, trasporti e ferroviario, materie plastiche.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Primo obiettivo dell'Accordo, che si consegue per effetto dell'impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Namibia e della Namibia in Italia.

Tale quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisite indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.

L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi dell'Accordo, a livello sia micro sia macroeconomico sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia alla Namibia di *know-how* tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione nonché ovviamente dall'effetto moltiplicativo degli inve-

stimenti, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.

L'Accordo è in linea con la volontà del Governo della Namibia di stimolare la promozione degli investimenti e di dotarsi di una legislazione che pone al centro del suo sviluppo il sistema dell'impresa privata e degli investimenti esteri, visti come elementi propulsori della crescita economica.

Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l'Accordo potrà avere in Namibia ed in Italia.

C) Aspetti organizzativi ed oneri.

L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

D) Opzioni alternative.

L'Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Namibia; non è quindi percorribile la cosiddetta « opzione nulla ».

Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Windhoek il 9 luglio 2004.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO**FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI****PREAMBOLO**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Namibia (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti"),

animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi e in particolare in relazione ad investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

e

nel riconoscere che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,

e

con l'impegno di assicurare in buona fede il rispetto dello stato di diritto e l'attuazione della legislazione, al fine di agevolare lo sviluppo del settore privato e promuovere gli investimenti stranieri

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o da una persona giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.

Senza limitare la portata generale di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni diritto "in rem", nella misura in cui essi possono essere investiti;
- b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione in entità registrate o non registrate o ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c) diritti a somme di denaro connesse ad un investimento, come pure gli utili reinvestiti e gli utili di capitale o diritti a prestazioni aventi un valore economico come parte integrante di un investimento;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;
- e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonché ogni licenza e concessione accordata in conformità con le disposizioni vigenti sulle attività economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;
- f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento originario.

Le eventuali modifiche nella forma dell'investimento non comportano cambiamenti nella natura di quest'ultimo, a condizione che esse siano apportate in conformità con la legislazione della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento viene effettuato.

2. per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche;
3. per "persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte in conformità con le sue leggi;
4. per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità costituita in conformità con le leggi di una Parte Contraente che abbia la propria sede nel territorio di tale Parte Contraente;
5. per "utili" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici ed altri servizi, nonché qualsiasi altra prestazione in natura come, sebbene non esclusivamente, materie prime, derrate o prodotti e capi d'allevamento;
6. per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche lo spazio aereo, la piattaforma continentale, le zone economiche esclusive, marine o sottomarine, sulle quali una Parte Contraente eserciti la propria sovranità, nonché diritti di sovranità o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale;
7. per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (o le sue agenzie) e un investitore dell'altra Parte Contraente concernente un investimento;
8. per "competente agenzia multilaterale" si intende un'organizzazione internazionale della quale siano membri entrambe le Parti Contraenti e che abbia poteri normativi in questioni economiche come le istituzioni di Bretton Woods.

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà e creerà condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente affinché investano nel proprio territorio e consentirà tali investimenti, fermo restando il proprio diritto di esercitare i poteri conferiti dalle proprie leggi.
2. Agli investimenti consentiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo (1) si accorderà in qualsiasi momento un trattamento equo e giusto ed essi godranno di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente. Nessuna Parte Contraente pregiudicherà in alcun modo, attraverso misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o il trasferimento di investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente rispetterà gli obblighi da essa assunti riguardo ad investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente.
3. Ciascuna Parte Contraente manterrà sul proprio territorio condizioni che consentano la continuità di trattamento giuridico, incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore.

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti e ai relativi redditi effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e ai relativi redditi effettuati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi.
2. Qualora la legislazione di una delle Parti Contraenti o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, esistenti al momento o istituiti successivamente e applicabili a ciascuna Parte Contraente, contengano una norma, generale o specifica, che accordi agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di

quello previsto dal presente Accordo, tale norma, nella misura in cui essa sia più favorevole, prevarrà sul presente Accordo.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente possa accordare agli investitori di Stati terzi per effetto della loro adesione ad un'Unione Doganale Economica o Monetaria, ad un Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale, ovvero ai sensi di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione fiscale o facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Agli investitori di una delle Parti Contraenti i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente subiscano perdite a causa di guerra o altre forme di conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o disordini verrà accordato da quest'ultima un trattamento riguardo alla restituzione, all'indennizzo, al risarcimento o ad altra composizione, non meno favorevole di quello accordato da tale Parte Contraente ai propri investitori o agli investitori di Stati terzi, a seconda di quale sia il più favorevole per gli investitori interessati.

ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di misure che possano limitare, permanentemente o temporaneamente, i diritti di proprietà, possesso, controllo o godimento degli stessi, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale e/o da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.

2. Nessuna Parte Contraente adotterà direttamente o indirettamente, "de jure" o "de facto", misure di esproprio, nazionalizzazione o ogni altra misura avente la stessa natura o gli stessi effetti nei confronti di investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici, su base non discriminatoria e secondo regolare iter di legge e a condizione che vengano predisposte disposizioni per un risarcimento

pronto, adeguato ed effettivo. Il risarcimento corrisponderà al giusto valore di mercato dell'investimento oggetto di tali misure immediatamente antecedente alla data in cui tali misure siano state rese pubbliche. L'investitore interessato avrà il diritto, in conformità con le leggi della Parte Contraente che procede all'esproprio, ad una sollecita revisione della legalità della misura adottata nei confronti dell'investimento e della valutazione dell'investimento, conformemente ai principi stabiliti nel presente paragrafo, da parte di una competente autorità giudiziaria.

3. Il tasso di cambio applicabile a tali risarcimenti sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano stati annunciati o resi pubblici.

4. Senza limitare la portata del paragrafo 2 del presente articolo, nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, esproprio o simile provvedimento sia un'impresa di qualsiasi tipo, la valutazione della quota dell'investitore sarà effettuata nella valuta dell'investimento, maggiorata degli aumenti di capitale e delle rivalutazioni di capitale, nonché degli utili non distribuiti e dei fondi di riserva e diminuito per gli importi corrispondenti alle riduzioni di capitale e alle perdite.

5. Il risarcimento sarà calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio e sarà liberamente esigibile e trasferibile.

6. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro tre mesi.

7. Scaduti i tre mesi, ai pagamenti arretrati relativi al risarcimento si applicheranno interessi al tasso semestrale EURIBOR.

8. In mancanza di un accordo fra l'investitore e La Parte Contraente interessata, l'ammontare del risarcimento sarà stabilito conformemente alle procedure per la risoluzione delle controversie previste all'articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento da corrispondersi alle condizioni stabilite nel presente articolo sarà liberamente trasferibile.

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi della liquidazione stessa.

ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e utili

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile, quanto segue:

a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi gli utili reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;

b) utili netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri profitti;

c) utili derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) fondi destinati al rimborso di prestiti connessi ad un investimento e al pagamento dei relativi interessi;

e) una parte adeguata di compensi e indennità corrisposti a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Senza limitare la portata dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora esso sia più favorevole.

3. In caso di serie difficoltà nella bilancia dei pagamenti, ciascuna Parte Contraente potrà temporaneamente limitare il trasferimento di fondi, a condizione che essa attui le pertinenti disposizioni adottate nel caso specifico da parte di una competente agenzia multilaterale. Tali restrizioni saranno imposte su una base di equità, non discriminazione e buona fede.

ARTICOLO 7 - Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia fornito una garanzia rispetto a rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua istituzione in virtù di tale cessione, si applicheranno le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8 - Procedure di trasferimento

1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro i sei mesi successivi all'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e saranno eseguiti in una valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 del presente articolo si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato gli impegni, gli obblighi e le condizioni stabilite dalla legislazione in materia prevista dalle leggi della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9 - Composizione di controversie fra investitori e Parti Contraenti

1. Avendo le Parti acconsentito all'arbitrato, le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi incluse le controversie relative all'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui l'investitore e un'entità di una delle Parti Contraenti abbiano concluso un accordo di investimento, si applicherà la procedura prevista in detto accordo di investimento.

3. Qualora la controversia non possa essere composta in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato, a sua scelta, potrà sottoporre la controversia per la composizione:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si impegna con ciò ad accettare il rinvio a detto arbitrato;

c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena ambo le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici argomenti attinenti ad una procedura arbitrale o alle procedure giudiziarie in corso, finché tali procedure non siano concluse e una delle Parti Contraenti non abbia mancato di ottemperare al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine ivi stabilito, o altrimenti entro il termine che può stabilirsi sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

5. Il presente Accordo non si applicherà alle controversie composte o pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso riguardo ad investimenti effettuati prima della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, in via amichevole attraverso i canali diplomatici.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia sarà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta dinanzi ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. I due membri nomineranno il Presidente del Tribunale che non sarà un cittadino delle Parti Contraenti. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri e sarà designato di comune accordo fra le Parti.

4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le nomine dei membri e del Presidente non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potrà, in assenza di diversa intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di provvedervi. Nel caso in cui questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero, per qualsiasi motivo, non gli sia possibile procedere alle nomine, la richiesta sarà rivolta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi ragione, non sia in grado di provvedere alle nomine, l'invito a provvedervi sarà rivolto al membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese per il

proprio arbitrato e per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per il Presidente, nonché tutte le altre spese saranno equamente divise fra le Parti Contraenti, a meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente. Il tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11 - Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12 - Applicazione di altre disposizioni

1. Se una materia è disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui le due Parti Contraenti siano firmatarie, o da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori si applicheranno le disposizioni più favorevoli.
2. Qualora la Parte Contraente ospitante non abbia accordato il trattamento più favorevole di cui all'articolo 3 ad un investitore dell'altra Parte Contraente e l'investitore abbia subito un danno in conseguenza di ciò, quest'ultimo avrà diritto al risarcimento di tale danno.
3. Successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, le eventuali modifiche sostanziali nella legislazione della Parte Contraente che disciplinino, direttamente o indirettamente l'investimento, non verranno applicate in modo retroattivo e l'investimento effettuato ai sensi del presente Accordo sarà pertanto protetto.

ARTICOLO 13 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale una Parte Contraente comunicherà ufficialmente all'altra Parte Contraente l'avvenuto espletamento delle proprie procedure di ratifica.

ARTICOLO 14 - Durata e scadenza


1. Il presente Accordo rimarrà valido per un periodo di dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'articolo 13 e successivamente resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti lo denunci per iscritto non più tardi di un anno prima della sua data di scadenza.

2. Nel caso di investimenti effettuati antecedentemente alla data di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 e del Protocollo rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni a partire dalla suddetta data.


IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Windhoek il ~~9~~ ⁸ luglio 2003 in due originali, uno in lingua italiana e uno in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
DI NAMIBIA



PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Namibia sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti disposizioni che chiariscono le loro rispettive intenzioni e che formeranno parte integrante dell'Accordo stesso.

Disposizione generale

Il presente Accordo e tutte le sue disposizioni riferite agli "investimenti" si applicano altresì, includendo ma non limitandosi, alle seguenti attività associate:

I. l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per l'esercizio dell'attività commerciale; la stipulazione e l'adempimento di contratti, l'acquisizione, l'utilizzo, la protezione e la cessione di beni di proprietà di ogni genere, ivi inclusa la proprietà intellettuale, l'assunzione di prestiti, l'acquisto, l'emissione e la vendita di titoli azionari ed altri valori mobiliari e l'acquisto di valuta estera finalizzata alle importazioni;

II. la ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività commerciale che saranno in ogni caso rilasciati con sollecitudine, come previsto dalla legislazione di una Parte Contraente;

III. l'accesso a istituzioni finanziarie in qualsiasi valuta, nonché a crediti e a mercati valutari;

IV. l'accesso a fondi tenuti presso istituzioni finanziarie;

V. l'importazione e l'installazione delle attrezzature necessarie per la normale gestione dell'attività commerciale, includendo ma non limitandosi alle attrezzature d'ufficio e agli autoveicoli, nonché l'esportazione di attrezzature ed autoveicoli così importati;

- VI. la diffusione di informazioni commerciali
- VII. l'esecuzione di studi di mercato;
- VIII. la designazione di rappresentanti commerciali, ivi inclusi agenti, consulenti e distributori, nonché la loro partecipazione a fiere commerciali ed altri eventi promozionali;
- IX. la commercializzazione di beni e servizi, anche tramite il sistema interno di distribuzione e di commercializzazione, come pure l'attività promozionale e i contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente ospitante;
- X. il pagamento relativo a beni e servizi in valuta locale;
- XI. servizi di leasing.

1. Con riferimento all'articolo 2

- a) Nessuna Parte ad una controversia, nelle procedure di risoluzione della controversia, in merito a supposte misure arbitrarie o discriminatorie, invocherà a difesa il fatto che l'altra parte abbia avuto l'opportunità di istituire procedimenti di revisione riguardo alle misure in oggetto o a misure precedenti con i tribunali di una Parte Contraente o in arbitrato.
- b) Ciascuna Parte Contraente potrà stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nel loro territorio, un accordo di investimento che disciplinerà gli specifici rapporti giuridici connessi a tale investimento.
- c) Ciascuna Parte Contraente assicurerà efficaci mezzi per avanzare reclami e far valere diritti riguardo agli investimenti e alle relative autorizzazioni, nonché agli accordi di investimento.
- d) I cittadini di ciascuna Parte Contraente, autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate

allo svolgimento delle loro attività professionali, in conformità con la legislazione pertinente di quella Parte Contraente.

e) I cittadini di ciascuna Parte Contraente (fatte salve le leggi e i regolamenti in vigore di volta in volta nell'altra Parte Contraente) saranno autorizzati ad entrare e restare sul territorio dell'altra Parte Contraente al fine di creare, sviluppare, amministrare un investimento; o fornire consulenza sulla gestione di un investimento rispetto al quale essi, ovvero una società della prima Parte Contraente che li impieghi, abbiano impegnato o si apprestino ad impegnare consistenti somme di capitali, o per altre ragioni.

f) Alle società legalmente costituite ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili di una Parte Contraente e che sono possedute o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente sarà consentito (ferme restando le leggi e i regolamenti in vigore di volta in volta nella prima Parte Contraente) impiegare personale direttivo di alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.

g) Ciascuna Parte Contraente tratterà, in conformità con le proprie leggi e regolamenti e nel modo più favorevole possibile i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e alla circolazione nel suo territorio di cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei loro familiari, che svolgano attività connesse ad investimenti ai sensi del presente Accordo.

3. Con riferimento all'articolo 3

Il Governo della Repubblica di Namibia avrà il diritto, in conformità con la legislazione interna

- i. di riservare settori ed attività economiche specifiche e
- ii. di accordare speciali incentivi al fine di stimolare la creazione di industrie locali

ai propri investitori. L'esercizio di tale diritto non avrà effetti negativi sui diritti che al momento della designazione siano già maturati rispetto ad un investimento di un investitore dell'altra Parte Contraente al quale si applichi l'Accordo.

3. Con riferimento all'articolo 9

Ai sensi dell'articolo 9 (3) (b), l'arbitrato sarà condotto in conformità con i criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), come previsto dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nonché in osservanza delle seguenti disposizioni:



a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; qualora questi non siano cittadini di una delle Parti Contraenti, essi saranno cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

La nomina degli arbitri, quando necessario conformemente alle norme UNCITRAL, sarà effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma nella sua qualità di autorità preposta alle nomine. L'arbitrato si svolgerà a Stoccolma, salvo diverso accordo fra le due Parti nell'arbitrato;

b) nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà in ogni caso anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'applicazione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformità con le Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parti.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA
DI NAMIBIA

€ 0,60



14PDL0077870